

CAMERA DEI DEPUTATI N. 65**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati COTELLESA e GASPARI***Annunziata il 19 agosto 1953*

**Provvidenze a favore degli agricoltori della provincia di Chieti
danneggiati per la perdita del prodotto dell'uva regina**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il prodotto dell'uva regina o pergolone, che, in forma di cultura industrializzata, costituisce il fondamento dell'economia agraria di una notevole parte della provincia di Chieti, è andato quest'anno perduto per oltre l'80 per cento a motivo della mancata allegagione dei fiori originata da cause atmosferiche. Il danno che ne ha sentito l'economia della provincia ascende a circa 3 miliardi di lire, ed è quindi tale da non poter essere sopportato dagli agricoltori colpiti dalla perdita del prodotto, senza costringere, almeno la maggior parte di essi, alla indigenza in questo e nei prossimi anni.

Per alleviare, seppure in modesta parte, il loro danno, è sembrato utile ai proponenti un provvedimento di concessione di credito agrario di esercizio che, assicurando i mezzi finanziari per le prossime gestioni, consenta

ai colpiti di poter destinare tutte le loro attuali risorse al consumo.

Il credito, da concedersi al tasso del 3 per cento, comprensivo di spese e commissioni, ed a lungo termine, va effettuato dagli Istituti di credito con mezzi da fornirsi dal Tesoro dello Stato fino alla concorrenza di un miliardo di lire.

Per sopperire inoltre alla necessità dei colpiti, è apparso equo estendere, in via straordinaria, alle sovrimposte comunali e provinciali le moderazioni previste dalla legge per le imposte erariali.

I proponenti confidano che, analogamente a quanto è avvenuto in passato per le aziende agricole danneggiate da alluvioni e mareggiate, la Camera vorrà esprimere la solidarietà del paese anche agli agricoltori della provincia di Chieti, i quali, pur se con la perdita di un solo prodotto, hanno subito danni di rilevante entità.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Agli agricoltori della provincia di Chieti che, a causa della perdita del raccolto dell'uva regina nell'annata corrente, hanno subito un danno superiore al 50 per cento del prodotto medio dei loro fondi, riferito all'ultimo quin-

quennio, potranno essere concessi prestiti agrari di esercizio al tasso del 3 per cento comprensivo di interessi e commissioni, rimborsabili in cinque anni.

Per la concessione di detti prestiti vanno osservate le norme previste dall'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

ART. 2.

Gli accertamenti tecnici ed amministrativi in ordine alla concessione di tali prestiti, sono di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro, di intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad accordare agli Istituti di credito agrario operanti nella provincia di Chieti anticipazioni, rimborsabili in cinque anni, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di lire, da utilizzare per la concessione dei prestiti indicati nell'articolo 1.

I rischi di ciascuna operazione sono a carico di detti Istituti.

ART. 4.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e quello del tesoro sono autorizzati a stipulare con gli Istituti medesimi apposite convenzioni per l'applicazione delle provvidenze contenute nella presente legge.

ART. 5.

La moderazione delle imposte erariali prevista dall'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, si estende anche, e nella stessa misura, alle sovrimposte relative per quanto riguarda le aziende appartenenti agli agricoltori indicati nell'articolo 1.